



COMUNICATO UFFICIALE N.90 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmette la Determinazione N. 31/2017 adottata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive il 6 settembre 2017, inerente le linee guida per la realizzazione di impianti "senza barriere" della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza



MINISTERO
DELL'INTERNO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Stagione sportiva 2017/2018

Determinazione n. 31/2017

del 6 settembre 2017





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Riunitosi in data 6 settembre 2017, alle ore 16,30, presieduto dalla Dott.ssa Daniela **STRADIOTTO**, Presidente dell'O.N.M.S, con il coordinamento del Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Massimo **PASSARIELLO** e la partecipazione di:

Isp.Sup. Antonio DE BERNARDI	Direzione Centrale Polizia di Prevenzione
Dr. Stefano FERRARA	Servizio Polizia Stradale
D.ssa Barbara CACCIA	Servizio Polizia Ferroviaria
Dr. Davide FABBRI	Servizio Reparti Speciali
Ten. Col. Giuseppe MAZZULLO	Comando Generale Arma dei Carabinieri
Mag. Mauro DEL ROSARIO	Comando Generale della Guardia di Finanza
Avv. Gianpaolo SONAGLIA	C.O.N.I.
Dr. Giuseppe CASAMASSIMA	F.I.G.C.
Dr. Gianfranco MELARAGNI	F.I.G.C. – Procura Federale
Ing. Carlo LONGHI	Lega Italiana Serie A e Lega Italiana Serie B
Dr. Francesco GHIRELLI	Lega Italiana Calcio Professionistico
Dr. Tommaso DONATI	Lega Italiana Calcio Professionistico
Dr. Biagio SCIORTINO	Lega Nazionale Dilettanti
Dr. Giuseppe FALBO	Ferrovie dello Stato
Dr. Mario CRETI	Autogrill

Svolge le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Osvaldo **DI RUSCIO** dell'Ufficio Ordine Pubblico.

Preso atto che le norme della UEFA per la sicurezza negli stadi raccomandano l'abbattimento delle barriere tra pubblico e spazio di attività sportiva, installando, ove possibile, recinzioni di altezza variabile da 1,10 m. a 2,20 m;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

- Considerato** che già nel 2010, con determinazione n. 28 dell'O.N.M.S., la Lega Nazionale Dilettanti ha avviato una progettualità rivolta alla messa in posa di separatori alti mt. 1,10 - in luogo di quelli alti mt. 2,20 - nelle strutture ove si disputano incontri di calcio dei campionati dilettantistici;
- Considerata** altresì l'opportunità di valutare la riduzione dell'altezza delle barriere, anche tra i settori, così come raccomandato dalla UEFA;
- Ritenuto** che il processo di evoluzione culturale dello spettatore debba essere consolidato attraverso l'adozione di ulteriori modelli, sempre riferiti al calcio dilettantistico, che annovera migliaia di tesserati, soprattutto delle fasce giovanili;
- Ritenuto** altresì necessario, per la realizzazione di un impianto, fornire specifiche indicazioni che consentano l'abbattimento delle barriere tra la zona spettatori e lo spazio di attività sportiva, senza pregiudicare le misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- Tenuto conto** di quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 in relazione al rilascio di specifiche deroghe da parte delle Prefetture competenti:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell'art. 1 - 2° comma del D.M. 18/3/1996, è invitata a diramare specifiche istruzioni alle proprie società sportive, attivando allo stesso modo le strutture periferiche, affinché la richiesta di realizzazione di impianti cd. "senza barriere" nonché, ove possibile, la conversione in tal senso di quelli già esistenti avvenga, ove non ostino oggettivi impedimenti, secondo le prescrizioni ed i criteri indicati nelle "linee guida" allegate alla presente.

Le **Società Sportive**, d'intesa con le Amministrazioni Comunali, presenteranno alla **Lega Nazionale Dilettanti** per l'eventuale inoltro all'**Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive**, una specifica istanza di valutazione, riferita alla possibilità di realizzare un



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

impianto "senza barriere" mediante l'installazione, tra lo spazio riservato agli spettatori ed il terreno di gioco, nonché tra settori diversi, di separatori di altezza non inferiore a mt 1.10, che potrà riguardare **uno o più settori** dell'impianto sportivo, in conformità alle citate "linee guida".

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ricevuta l'istanza, interesserà il **Questore** competente per territorio, **il cui parere favorevole è da ritenersi condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione**, al fine di formulare proprie valutazioni circa l'adeguatezza del contesto socio-culturale ove si intenda avviare tale sperimentazione e in ordine all'eventuale comportamento virtuoso della locale tifoseria.

Successivamente, qualora il parere ottenuto risultasse favorevole, il medesimo Organismo riunirebbe il Gruppo di Lavoro appositamente istituito, al fine di valutare la realizzabilità tecnica degli elaborati trasmessi.

Infine, ove anche le risultanze di quest'ultimo consesso fossero positive, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive provvederebbe all'approvazione del progetto, dandone notizia alla **Prefettura** affinché valuti la possibilità di applicare l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'Art. 22 del D. M. 18/03/1996.

L'iter procedurale sarà completato dal rilascio della eventuale deroga di cui al menzionato art. 22 DM 18/03/1996 da parte del Prefetto competente.

La presente determinazione è assunta all'unanimità ed è trasmessa, tramite le competenti Amministrazioni componenti l'Osservatorio, alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, ai Comandi Carabinieri e Vigili del Fuoco a livello nazionale, nonché al CONI, alla F.I.G.C., Lega Dilettanti per gli adempimenti di specifica competenza.

Roma, 6 settembre 2017

Il Segretario
(Di Ruscio)

Il Presidente
(Stradiotto)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Linee Guida

Per la realizzazione di impianti

“senza barriere” della Lega

Nazionale Dilettanti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Nel richiamare l'obbligo di conformità alle disposizioni del decreto 18 marzo 1996, si chiarisce che ai fini della concessione della deroga da parte del Prefetto, ex art. 22 del citato D.M., i progetti dovranno comunque rispettare le caratteristiche seguenti, da intendersi come misure di sicurezza minime equivalenti:

Area di servizio annessa all'impianto

La delimitazione dell'area di servizio, che potrà essere realizzata con strutture mobili, rispondenti alle vigenti normative tecniche e conformi alle norme e disposizioni di legge, purché presidiate da personale incaricato dalla società sportiva, deve avere varchi di larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall'impianto.

I varchi d'ingresso dotati di preselettori di fila, tornelli o comunque di dispositivi che limitino e ostacolino il deflusso delle persone, devono essere separati ed indipendenti dal sistema di vie d'uscita.

In caso di utilizzo di preselettori di fila, gli stessi dovranno essere rispondenti alle vigenti normative tecniche e conformi alle norme e disposizioni di legge.

Ogni varco deve essere presidiato da uno o più **assistenti di campo** della Società sportiva indossanti una casacca identificativa di colore giallo o arancione affiancato/i, ove disponibile, da un rappresentante delle Forze dell'Ordine.

I tagliandi di accesso all'impianto, o altro titolo equipollente, anche gratuito, devono essere numerati. La numerazione può essere apposta anche manualmente.

Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva

▪ Spazio riservato agli spettatori

Può essere suddiviso in settori separati tra loro da una recinzione/parapetto alta/o mt. 1,10 misurato dal piano di imposta rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

È collegato allo spazio di attività sportiva attraverso n. 2 varchi di almeno mt. 2,40 di larghezza, per ogni settore, muniti di serramenti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

che in caso di necessità possano essere immediatamente aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona di attività sportiva. **Per settori di capienza limitata che registrino la contiguità, senza ostacoli o barriere fisiche, di un'area all'aperto di ampiezza commisurata alla capienza dello stesso settore, e comunicante con una o più vie di esodo, tali da consentire il deflusso ordinato degli spettatori, la presenza dei n. 2 varchi può essere derogata.**

Lo spazio riservato agli spettatori è separato dal terreno di gioco da un elemento costituito da un separatore/parapetto di altezza non inferiore a mt. 1,10, misurata dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Il settore eventualmente riservato alla tifoseria ospite deve essere separato dal terreno di giuoco e dai settori adiacenti mediante un separatore/parapetto alto mt. 1,10, misurato dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Tutti i settori provvisti di recinzione/parapetto di altezza pari a mt. 1,10 dovranno essere presidiati da assistenti di campo della Società sportiva indossanti una casacca identificativa di colore giallo o arancione in numero di 1 unità ogni 150 posti di capienza del settore in questione, con un numero minimo di 4 unità.

▪ Spazio di attività sportiva

Area riservata esclusivamente all'attività sportiva; deve essere collegata agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva con separatore/parapetto di altezza non inferiore a mt. 1,10 misurata dal piano di imposta rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Al fine di consentire lo svolgimento anche di attività di supporto, si raccomanda che il terreno di gioco, presente all'interno dello spazio di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

attività sportiva, sia circondato per tutto il proprio perimetro da una area libera da ostacoli di ampiezza non inferiore a mt. 2,50 lungo le linee laterali e mt. 3,50 lungo le linee di fondo. In presenza di vincoli strutturali, detta area deve comunque possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle specifiche regolamentazioni federali.

Spogliatoi e servizi funzionali all'attività sportiva

Devono avere accesso diretto allo spazio di attività sportiva ed essere ad uso esclusivo dei giocatori, degli arbitri, dello staff e delle persone espressamente autorizzate.

L'area deve essere delimitata dalla zona riservata agli spettatori da una recinzione che può avere un'altezza minima a mt. 1,10 misurata dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e nel caso in cui abbia l'altezza inferiore a mt. 2,20, dovrà essere presidiata da personale incaricato dalla società sportiva.

Assistenti di campo della Società sportiva

Le Società sportive sono tenute, in analogia a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 art. 3 comma 2, a trasmettere al Prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, l'elenco nominativo dei soggetti che si intendono impiegare in qualità di Assistenti; tale elenco è costantemente aggiornato dalla Questura competente per la verifica della permanenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, paragrafo 1.1.3 del Decreto ministeriale dell'8 agosto 2007. Il Prefetto, su segnalazione del Questore, dispone il divieto di impiego di uno o più soggetti, dandone comunicazione alla Società stessa, in caso di perdita di almeno uno dei citati requisiti.

Una "giornata seminariale" (da organizzare con cadenza annuale), a cura della Lega Nazionale Dilettanti, di formazione e aggiornamento, sarà messa a disposizione degli Assistenti di campo al fine di uniformare a livello nazionale l'operatività degli stessi.